

Sent. 78/24

N. 140/23 + 88/24 Reg. Gen. MAE



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V penale



Tecnico di Amministrazione
Dr.ssa Athena A. A. Skoufas

composta dai magistrati

Dott.ssa Giuseppina BARBARA	Presidente est.
Dott. Roberto ARNALDI	Consigliere
Dott.ssa Ilaria DE MAGISTRIS	Consigliere

All'udienza del 9.10.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

IORGULESCU Gino Mario, nato in Romania il 30.5.1995, elettivamente domiciliato presso il difensore

difeso di fiducia dall'avv. **Cristian DI GIUSTO** del Foro di Bari

in relazione ai due mandati di arresto europeo emessi dall'A.G. della Romania nei confronti di IORGULESCU Gino Mario:

- 1) **mandato di arresto europeo n. 45 del 19.10.2023** avente ad oggetto l'esecuzione della pena complessiva di anni 13 mesi 8 di reclusione, inflitta con sentenza n. 132 del 10.2.2023 dal Tribunale di Bucarest nel procedimento n. 20691/3/2020, definitiva con sentenza n. 1485/A del 18.10.2023 della Corte d'Appello di Bucarest, in relazione a reati di omicidio di cui all'art. 188 par. (1) del codice penale rumeno, guida di un veicolo sotto l'effetto di alcool o altre sostanze di cui all'art. 336 par. (1) (2) del codice penale rumeno, sequestro di persona di cui all'art. 225 del codice penale rumeno (**proc. n. 140/23 MAE**);
- 2) **mandato di arresto europeo n. 5/E/1931-2018 del 21.6.2024** avente ad oggetto l'esecuzione della pena di anni 3 di reclusione, inflitta con sentenza n. 944/20.12.2018 del Tribunale di Bucarest, definitiva con sentenza n. 504/A/9.4.2021 della Corte d'Appello di Bucarest, in relazione al reato di privazione illegale della libertà personale in concorso di cui all'art. 205 comma 1 del codice penale rumeno (**proc. n. 88/24 MAE**);

OSSERVA

Il primo mandato di arresto è stato emesso dall'Autorità Giudiziaria rumena in relazione alla esecuzione della pena complessiva di anni 13 mesi 8 di reclusione, inflitta a IORGULESCU Gino Mario in relazione ai reati di omicidio (art. 188 par. (1) del codice penale rumeno), guida di un veicolo sotto l'effetto di alcool o altre sostanze (art. 336 par. (1) (2) del codice penale rumeno) e sequestro di persona (art. 225 del codice penale rumeno).

In relazione agli stessi reati erano stati precedentemente emessi dall'Autorità estera il mandato di arresto europeo di natura processuale n. 93/UP/15.5.2020 del 15.5.2020 (avente ad oggetto i reati di omicidio e guida sotto l'effetto di alcool o altre sostanze) e il mandato di arresto europeo n. 5/E/1931-2018/13.4.2021 del 13.4.2021 di natura esecutiva (avente ad oggetto l'espiazione della pena di anni 3 di reclusione per il reato di sequestro di persona), rispetto ai quali questa Corte, con sentenza n. 38/22 del 31.5.2022 (passata in giudicato in data 7.6.2022), aveva dichiarato non doversi procedere alla loro esecuzione, ai sensi dell'art. 72 bis c.p.p., essendo IORGULESCU Gino Mario in condizione di infermità mentale irreversibile tale da impedirgli la cosciente partecipazione al procedimento.

I mandati di arresto oggetto del presente procedimento hanno ad oggetto gli stessi fatti-reato e concernono la richiesta di consegna di IORGULESCU Gino Mario alla Romania per l'espiazione della pena inflittagli. In particolare:

- il mandato di arresto europeo oggetto del procedimento n. 88/24 ha ad oggetto l'espiazione della pena di anni 3 di reclusione per il reato di sequestro di persona, rispetto al quale già questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 38/22 del 31.5.2022 (irrevocabile dal 7.6.2022) nei termini sopra riportati;
- il mandato di arresto europeo oggetto del procedimento n. 140/23 ha ad oggetto l'espiazione della pena di anni 13 mesi 8 di reclusione per i reati di omicidio e guida sotto l'effetto di alcool o altre sostanze (oggetto del precedente mandato di arresto del 15.5.2020) e sequestro di persona (oggetto del precedente mandato di arresto del 13.4.2021 e oggi di nuovo mandato di arresto europeo del 21.6.2024).

Peraltro, nella nota INTERPOL del 24.6.2024 è indicato che il nuovo mandato di arresto europeo, emesso il 21.6.2024, sostituisce i precedenti, sicché parrebbe che l'Autorità Giudiziaria rumena richiederebbe la consegna di IORGULESCU Gino Mario solo per l'espiazione della pena di anni 3 di reclusione inflitta allo stesso per il reato di sequestro di persona con sentenza del 9.4.2021 della Corte d'Appello di Bucarest.

Ciò premesso, appare opportuno riportare la ricostruzione della vicenda processuale come operata da questa Corte nella sentenza pronunciata in data 31.5.2022, al fine di dare contezza di tutti gli snodi procedurali che hanno condotto al conferimento di un nuovo incarico peritale per accertare nuovamente la capacità di IORGULESCU Gino Mario di partecipare coscientemente al procedimento a suo carico e l'eventuale irreversibilità della sua condizione, anche alla luce dell'ulteriore documentazione clinica trasmessa dall'A.G. estera e riversata in atti dalla Procura Generale.

I fatti accertati con sentenza n. 38/22 della Corte d'Appello di Milano del 31.5.2022, divenuta irrevocabile il 7.6.2022

In data 26.3.2020 la Squadra Mobile di Como comunicava a questa Corte che presso la struttura sanitaria "Le Betulle", sita ad Appiano Gentile, era ricoverato il cittadino rumeno IORGULESCU Gino Mario, destinatario di mandato d'arresto europeo emesso il 9.3.2022 dalle competenti autorità rumene e per il quale veniva sollecitata la cattura con nota del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del 24.3.2020, essendo il ricercato resosi responsabile della morte di un cittadino nella città di Bucarest, perché investito dal veicolo condotto dallo stesso IORGULESCU a una velocità tra i 140 e i 160 Km/h.

La Squadra Mobile di Como segnalava, però, che il medico curante del ricercato comunicava che il paziente era ricoverato per proseguire le cure necessarie a fronte di una diagnosi di plurima di disturbo post traumatico da stress, disturbo di personalità NAS e sindrome frontale, in conseguenza di un grave incidente stradale. Il medico attestava che IORGULESCU non era dimissibile dalla struttura e non era in grado di comprendere la complessità di un atto giuridicamente rilevante, segnalando altresì che il Tribunale di Varese gli aveva nominato un amministratore di sostegno, il quale aveva richiesto

l'espletamento di una perizia psichiatrica collegiale (vedasi nota clinica allegata alla comunicazione del 26.3.2020).

In data 27.3.2020 il P.G. chiedeva alla Corte di non adottare alcuna misura cautelare in considerazione del grave stato psico-fisico del soggetto.

In data 22.5.2020 la Squadra Mobile di Como con nota di prot. 16981 comunicava che il 5.5.2020 il Tribunale di Varese aveva nominato a IORGULESCU Gino Mario un amministratore di sostegno provvisorio, che lo stesso era stato dimesso il 20.5.2020 dalla casa di cura Le Betulle di Appiano Gentile e trasferito presso la struttura riabilitativa "L'Ippocastano" di Bagnolo San Vito (MN), fraz. Correggio Micheli, Via Molinara 48, per proseguire le cure e la riabilitazione; segnalava, altresì, che il Tribunale di Bucarest aveva emesso la sentenza penale n. 4406/3/2020 in data 15.5.2020 nei confronti dell'imputato.

Con nota del 28.5.2020 la Squadra Mobile di Mantova comunicava che il responsabile e il direttore sanitario della nuova struttura confermavano che IORGULESCU non era dimissibile e non era in grado di comprendere la complessità di un atto giuridicamente rilevante e si riservavano di far pervenire una relazione di aggiornamento sulle condizioni del paziente dopo un congruo periodo di osservazione.

In data 16.6.2020 perveniva dal Ministero della Giustizia il mandato di arresto europeo, tradotto in lingua italiana, emesso in data 15.5.2020 dal Tribunale di Bucarest per i reati di omicidio (art. 188 par. 1 codice penale) e guida in stato di ebbrezza (art. 336 par. 1 e 2 del codice penale), commessi a Bucarest l'8.9.2019, fatti descritti in premessa.

In data 19.6.2020 il P.G. chiedeva alla Corte d'Appello di disporre un accertamento peritale sulle condizioni psico-fisiche di IORGULESCU Gino Mario.

In data 24.6.2020 il Consigliere delegato disponeva l'acquisizione, tramite polizia giudiziaria, di una relazione aggiornata sulle condizioni psico-fisiche di IORGULESCU Gino Mario da parte della struttura "L'Ippocastano" dove lo stesso si trovava ricoverato, della copia del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno emesso dal Tribunale di Varese in data 5.2.2020, della copia della perizia psichiatrica espletata su incarico dell'amministratore di sostegno e citata nella nota del 25.3.2020 della Questura di Como.

Con annotazione del 10.7.2020 la polizia giudiziaria assegnata a questa Sezione della Corte trasmetteva gli atti di cui era stata disposta l'acquisizione, dai quali risultava che il personale sanitario della struttura ove IORGULESCU era ricoverato ribadiva *"la parziale capacità di intendere e di volere del paziente, lo stesso NON è in grado di comprendere la complessità di un atto giuridicamente rilevante"* (vedasi nota della Squadra Mobile di Mantova del 30.6.2020 con allegata relazione sanitaria a firma dello psichiatra dott. Luigi Croce datata 11.6.2020) e che il Giudice Tutelare del Tribunale di Varese con decreto n. 62/2020 in data 5.2.2020 aveva nominato il padre del giovane suo amministratore di sostegno provvisorio.

In data 3.8.2020 il Consigliere delegato disponeva l'acquisizione di nuova relazione, aggiornata al momento attuale, sulle condizioni psico-fisiche di IORGULESCU Gino Mario ed eventuale prospettiva di dimissibilità da parte della struttura riabilitativa CSA "L'Ippocastano".

Con nota del 10.8.2020 la Squadra Mobile di Mantova trasmetteva relazione aggiornata a firma dello psichiatra dott. Luigi Croce, attestante il miglioramento delle condizioni fisiche del paziente, ma la permanenza di una psicopatologia (esiti del disturbo post traumatico da stress, grave disturbo di personalità caratterizzato sul versante *border line*) che *"sta evolvendo in un quadro di disabilità mentale, con ripercussioni sull'adattamento personale, relazionale e sociale, sulla capacità di critica e di giudizio"* con necessità di un significativo programma di cura, assistenza e riabilitazione di durata poliennale.

In data 8.9.2020 il Ministero della Giustizia inoltrava nota delle Autorità rumene datata 3.9.2020 con richiesta di notizie sullo stato del procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.

In data 11.9.2020 il Presidente di sezione disponeva, in risposta, la trasmissione della nota del 10.8.2020 della Questura di Mantova con allegata relazione sanitaria.

In data 14.9.2020 il Ministero della Giustizia inoltrava nota delle Autorità rumene datata 4.9.2020 con richiesta di notizie sullo stato del procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, sulla quale si disponeva il non luogo a provvedere, avendo già provveduto in data 11.9.2020.

In data 15.10.2020 il Consigliere delegato disponeva l'acquisizione di nuova relazione, aggiornata al momento attuale, sulle condizioni psico-fisiche di IORGULESCU Gino Mario ed eventuale prospettiva di dimissibilità da parte della struttura riabilitativa CSA "L'Ippocastano".

In data 16.10.2020 la Squadra Mobile di Mantova comunicava di avere appreso dal responsabile della struttura che la richiesta non poteva essere immediatamente evasa a causa del ricovero ospedaliero del medico psichiatra responsabile.

Il P.G. in data 12.10.2020 chiedeva informazioni sullo stato del procedimento, dovendo fornire informazioni ad EUROJUST; il consigliere delegato comunicava in data 20.10.2020 di avere disposto l'acquisizione di una relazione sanitaria aggiornata sulle condizioni psico-fisiche del consegnando e di essere in attesa di risposta, allegando la nota della Squadra Mobile di Mantova del 16.10.2020.

In data 20.10.2020 la Squadra Mobile di Mantova trasmetteva relazione sanitaria aggiornata sulle condizioni psico-fisiche di IORGULESCU Gino Mario, nella quale lo psichiatra responsabile attestava la necessità per il paziente *"di continuare significativo programma di cura, assistenza e riabilitazione da svolgere sul breve, medio e lungo termine (ordine di grandezza poliennale) in ambiente protetto"* e confermava *"l'impatto sul piano del comportamento della problematica psicoorganica con le già sottolineate compromissioni del funzionamento cognitivo con le ripercussioni sull'adattamento personale, relazionale e sociale, sulla capacità di critica e di giudizio"*.

In data 15.4.2021 perveniva dal Ministero della Giustizia un secondo mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria rumena nei confronti di IORGULESCU Gino Mario in relazione all'esecuzione della pena di anni 3 di reclusione, inflitta allo stesso dal Tribunale di Bucarest per il reato di "privazione di libertà in modo illegale" commesso a Bucarest il 6.6.2016: veniva iscritto il proc. n. 34/21 MAE.

In data 11.5.2021, nei due procedimenti nn. 35/20 e 34/21 MAE, questa Corte disponeva un accertamento peritale sulle condizioni psico-fisiche di IORGULESCU, al fine di valutare la sua capacità di partecipare coscientemente al procedimento, nominando perito psichiatrico la dott.ssa Marina VERGA.

All'udienza del 9.6.2021 veniva conferito incarico peritale alla psichiatra, dott.ssa Marina VERGA, per accertare le condizioni psico-fisiche del consegnando e la sua capacità di partecipare al procedimento.

In data 22.9.2021, su richiesta del perito in data 20.9.2021, veniva autorizzata la proroga per il deposito della relazione peritale.

In data 23.9.2021 veniva depositata la relazione peritale psichiatrica, che concludeva per l'incapacità attuale di IORGULESCU Gino Mario di partecipare al processo a causa delle sue condizioni di *"deficitarietà cognitiva lieve accompagnata da manifestazioni più propriamente psichiatriche"*. In particolare, nella relazione peritale veniva evidenziato:

"a circa due anni di distanza dal trauma, il periziando presenta una condizione fisica buona e una condizione psichica ancora deficitaria con cronicizzazione di alcuni aspetti. Si evidenziano in prevalenza aspetti legati all'insulto, trauma cerebrale conseguente all'incidente (...) con lesioni frontali documentate e che appaiono coerenti con la deficitarietà del giovane. La medesima si esprime e manifesta con una sindrome apatica con manifestazioni simil depressive, sostenuta da deficit delle capacità esecutive, di progettazione e di valutazione delle conseguenze dei propri atti. (omissis)"

Egli nell'attualità appare persona le cui funzioni di giudizio e decisionali appaiono deficitarie, con ciò che comporta a livello della possibilità di fare scelte e appunto prendere decisioni; appare quindi anche la decisione della nomina di un amministratore di sostegno ragionevole scelta.

Riassumendo è possibile affermare che:

- *Mario Gino Iorgulescu presenti aspetti compatibili con diagnosi di decadimento cognitivo lieve conseguente a grave trauma cerebrale accompagnato da manifestazioni di sintomatologia psichiatrica quali alterazioni del contenuto del pensiero e impulsività;*
- *tale sintomatologia si è assommata su di un terreno vulnerabile già affetto da disturbo di personalità Nas con tratti borderline, narcisistici e importanti tratti di immaturità; presente inoltre uso e abuso di alcol e sostanze.*

Tali affermazioni, sostenute anche dalla documentazione disponibile che appare coerente con questa visione, portano a considerare il periziando attualmente portatore di aspetti di deficitarietà che rendono la sua capacità di autodeterminarsi imperfetta.

Ciò rileva rispetto al quesito relativo alla capacità del periziando di stare in giudizio. (omissis)

Mario Gino Iorgulescu appare persona che nell'attualità non presenta le capacità sufficienti per poter essere giudicato capace di stare in giudizio.

Il perito segnalava, peraltro, la necessità di rivalutazione nel tempo, potendo la condizione del periziando modificarsi in futuro.

All'udienza del 28.9.2021 veniva disposto un rinvio per consentire all'A.G. rumena di assumere le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni peritali.

In data 10.11.2021 perveniva dal Ministero della Giustizia una comunicazione della A.G. rumena, con relativa traduzione in lingua italiana, con la quale si contestavano le conclusioni del perito nominato da questa Corte, e si richiamavano le norme della Decisione Quadro in tema di mandato di arresto europeo, ribadendo di voler mantenere ferma la richiesta di esecuzione e di consegna del ricercato, ritenendo che *“in nessun modo l'attuale condizione del condannato non potrebbe impedire lo svolgimento del processo e la futura consegna del condannato, essendo state soddisfatte tutte le condizioni per lo sviluppo delle forme di cooperazione internazionale in materia penale a cui abbiamo fatto riferimento”*.

All'udienza del 17.11.2021 si procedeva all'esame del perito, dott.ssa Verga, che confermava la sussistenza di una condizione di incapacità del consegnando di partecipare coscientemente al procedimento; il P.G. chiedeva di disporre la sospensione del procedimento e la difesa si associava alla richiesta.

Con provvedimento in data 19.11.2021 la Corte disponeva con ordinanza la sospensione dei procedimenti riuniti MAE n. 35/20 e n. 34/21, ai sensi degli artt. 70, 71 e 72 c.p.p. e 39 L. 69/2005, essendo stata accertata l'incapacità di IORGULESCU Gino Mario di stare in giudizio, disponendo la rivalutazione delle sue condizioni psichiche dopo sei mesi e rinviando all'udienza del 31.5.2022.

In data 20.12.2021 il P.G. chiedeva in visione gli atti del procedimento, dovendo fornire informazioni al magistrato di collegamento rumeno.

In data 26.1.2022, tramite la Procura Generale di Milano, perveniva comunicazione proveniente dal magistrato di collegamento rumeno in merito al fatto che il Tribunale di Bucarest manteneva espressamente il mandato di arresto europeo.

Analoghe successive comunicazioni pervenivano in data 27.1.2022, 28.1.2022, 18.2.2022 e 23.2.2022, riferite sia al MAE 5/E/1931-2018/13.4.2021 emesso dal Tribunale di Bucarest Distretto 3 (MAE n. 35/20) che al MAE emesso nel proc. n. 4406/3/2020 dal Tribunale di Bucarest – I Sezione penale (MAE n. 34/21).

In data 21.5.2022 il perito, dott.ssa Marina VERGA depositava relazione psichiatrica di aggiornamento, formulando le seguenti conclusioni:

“Mario Gino IORGULESCU presenta persistenti segni e sintomi compatibili con le lesioni traumatiche cerebrali avvenute nel settembre del 2019.

Segni e sintomi appaiono parzialmente d'origine multifattoriale, aggrado significativamente un terreno vulnerabile preesistente.

Si conferma anche all'attuale valutazione una condizione di deficitarietà cognitiva medio lieve accompagnata da manifestazioni più prettamente psichiatriche.

La condizione del periziando è quindi nell'attualità confermata come di persona non in grado di partecipare al processo per deficitarietà della capacità di pianificazione/decisione, giudizio e

valutazione delle conseguenze, accompagnate da difficoltà di concentrazione e ritenzione di materiale nuovo.

Tale condizione non appare, allo stato delle attuali conoscenze mediche, potersi giovare di modificazioni positive (e sono presenti aspetti prognosticamente negativi) tali da restituire capacità di stare in giudizio, **risultando quindi ad oggi non reversibile**, laddove il mantenimento delle capacità residue potrebbe rappresentare a breve medio termine il miglior risultato possibile.

Nel corpo della relazione peritale si dava atto dei dati anamnestici e della storia del periziando, del contenuto del colloquio effettuato dal perito in data 14.5.2022 presso la struttura ove il giovane si trova ricoverato dal 20.5.2020, proveniente dalla Casa di Cura Le Betulle, dell'esame psichico effettuato dal perito, al cui esito la dott.ssa Verga confermava la precedente valutazione in merito alle insufficienti capacità di IORGULESCU per poter stare in giudizio, già rilevate nella precedente perizia e non modificate nell'attualità.

In particolare, il perito sottolineava come IORGULESCU "non appare in grado di sostenere lo stress corrispondente alla presenza, concentrazione e gestione delle diverse fasi processuali con la comprensione e profondità necessarie e neppure adeguatamente attuare scelte strategiche così come portare avanti una strategia difensiva.

Tali aspetti appaiono rilevanti rispetto all'attuale generica capacità di autodeterminarsi (fare scelte che lo riguardano) del periziando ed evidentemente anche della capacità di partecipare coscientemente al giudizio.

Questa richiede la presenza di capacità cognitive di struttura della personalità particolarmente raffinate per poter soddisfare le competenze indicate ad esempio da Fornari (2008): comprendere il processo ai ruoli dei protagonisti; comprendere le accuse le indagini; collaborare con il proprio difensore; pianificare la propria strategia processuale difensiva; non fornire prove sfavorevoli; opporre il silenzio; fornire dichiarazioni pertinenti; presentare istanze congruenti contenuto del procedimento; comprendere significato e conseguenze di accertamenti peritali; rendersi conto della possibilità di essere sottoposto a sanzione comprenderne natura e durata; relazionarsi e comportarsi in modo pertinente; differenziare fatti rilevanti e irrilevanti; argomentare e controargomentare; deporre, identificare, essere contro esaminato; tollerare lo stress durante prima del processo; interessarsi all'esito del processo.

Appare subito chiaro come tali capacità potrebbero fare difetto ad un significativo numero di persone in differenti situazioni ed è pertanto sensato sintetizzare tale competenza nella formula più snella di capacità di disporre di una valida difesa e di comprendere il significato del processo cui si è sottoposti esercitando le facoltà e diritti garantiti dalla legge, mantenendo sufficiente capacità di scegliere e perseguire nel tempo strategie.

Per quanto riguarda il periziando in particolare l'aspetto di apatia, incapacità di risonanza emotiva e di coinvolgimento interpersonale danno conto manifesto della scarsa capacità del medesimo di effettuare un giudizio corretto sui fatti e sulla loro importanza, incapace di attribuire giusto rilievo a fatti conseguenze diverse; ad oggi gli mostra un aspetto di grandiosità onnipotente accompagnato da cadute del medesimo con ideazione suicidiaria e perdita del desiderio di vivere senza che lo stesso si renda conto della contraddizione di questi stati. Non appare critico rispetto alle scelte e non scelte progettuali che rappresenta risultando realistico; tende ad attribuire all'esterno la responsabilità di quanto accade finanche a divenire francamente persecutorio e dando mostra di non comprendere appieno quanto stia accadendo e attribuendo intenzioni malevole laddove le medesime non appaiono non solo realistiche ma neppure gli è in grado di fornire elementi a sostegno delle proprie convinzioni, in generale confermando quanto già esposto."

Con specifico riguardo al futuro recupero della condizione di incapacità, il perito sottolineava "le attuali risultanze degli esami strumentali, la condizione invariata, lo stolido rifiuto ad essere coinvolto in attività riabilitative non rappresentano elementi positivi seppur la deficitarietà possa essere considerata mediolieve.

Il signor Iorgulescu è oggi un giovane uomo, di 27 anni, con un deficit cognitivo di origine traumatica. Allo stato dell'arte della medicina oggi non si conoscono, ad esclusione delle attività riabilitative che hanno capacità di permettere un recupero significativo entro 18 massimo 24 mesi

poi permettendo la conservazione delle capacità residue, tecniche, farmaci o altro che permettano di recuperare quanto perduto a seguito di danno organico.

La giovane età permette di ipotizzare che in futuro non precisabile potrà essere possibile che la scienza permetta migliori interventi e cure, ma solo il tempo sarà in grado di confermare o meno tale speranza.

Nell'attualità e con le attuali conoscenze mediche appare potersi concludere che la situazione attuale, sovrapponibile alla precedente, non solo appare di non capacità di stare in giudizio ma anche non passibile di utile e necessario miglioramento."

All'udienza in data 31.5.2022 veniva sentito il perito, dott.ssa Verga, che confermava le conclusioni riportate nell'elaborato peritale, ribadendo l'irreversibilità della condizione di incapacità di IORGULESCU Gino Mario a partecipare al procedimento, allo stato delle conoscenze mediche vigenti.

La difesa produceva, con il consenso del P.M., documentazione relativa al riconoscimento da parte dell'INPS a IORGULESCU Gino Mario dell'invalidità civile al 100% (verbale di accertamento datato 29.12.2021) e decreto del Giudice tutelare presso il Tribunale di Mantova n. 4355/2021 del 16.12.2021 di nomina a tempo indeterminato di un amministratore di sostegno in persona del padre IORGULESCU George Gino.

Il P.G. chiedeva alla Corte di pronunciare sentenza di non luogo a procedere sull'esecuzione dei due MAE indicati in premessa, ai sensi dell'art. 72 bis c.p.p.

La difesa del consegnando si associava alla richiesta del P.G.

In ragione di ciò, la Corte – condiviso il giudizio peritale di irreversibilità delle condizioni di incapacità del consegnando dovute al suo stato di mente, riconducibile sia alle cause organiche e ai danni cerebrali conseguenti al grave incidente stradale in cui IORGULESCU era stato coinvolto nel giugno 2019, che alle patologie di tipo psichiatrico manifestate nelle strutture ove lo stesso era ricoverato ormai da anni senza soluzione di continuità; giudizio confermato anche da un organismo pubblico quale l'INPS che aveva accertato una condizione di invalidità totale per le stesse ragioni – dichiarava non doversi procedere all'esecuzione del mandato di arresto europeo n. 93/UP/15.5.2020 (emesso in data 15.5.2020 dal Tribunale di Bucarest nel procedimento n. 4406/3/2020 per il reato di omicidio e guida in stato di ebbrezza) e del mandato di arresto europeo n. 5/E/1931-2018/13.4.2021 (emesso in data 13.4.2021 dal Tribunale di Bucarest per l'esecuzione della pena di anni 3 di reclusione, inflitta con sentenza penale n. 944/20.12.2018, come modificata con sentenza n. 504/A/09.04.2021 della Corte d'Appello di Bucarest, per il reato di "privazione di libertà in modo illegale" commesso a Bucarest il 6.6.2016), perché lo stato mentale di IORGULESCU Gino Mario è tale da impedirgli la cosciente partecipazione al procedimento in modo irreversibile.

I fatti accertati nel presente procedimento.

All'udienza dell'11.1.2024 la Corte ha deciso, in ragione del tempo trascorso dal precedente accertamento peritale e della possibile evoluzione del quadro clinico di IORGULESCU Gino Mario, di conferire nuovo incarico peritale ad un medico psichiatra (diverso da quello nominato nel precedente procedimento al fine di consentire una piena rivalutazione del caso), ponendo il seguente quesito, anche tenendo conto delle espresse richieste del rappresentante della Pubblica Accusa:

"dica il perito, esaminati gli atti e acquisita dalle parti e dalle comunità ove la persona si trova ulteriore documentazione sanitaria, sottoposto a visita il periziando, se IORGULESCU Gino Mario, in relazione alle sue attuali condizioni fisiche e psichiche, sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento, nel quale sarebbe chiamato ad esprimere il suo consenso alla consegna alla Romania e sulla eventuale rinuncia al principio di specialità; in caso di risposta negativa, se la condizione suddetta sia irreversibile.

Qualora sia accertata la capacità di IORGULESCU Gino Mario di partecipare coscientemente al procedimento, dica il perito di quali cure e assistenza sanitaria comunque il periziando abbia bisogno".

Alla stessa udienza hanno nominato propri consulenti tecnici il Procuratore Generale e la difesa della persona richiesta.

Nel corso dello svolgimento dell'incarico il perito è stato autorizzato dal Tribunale, su sua richiesta, ad avvalersi di un neuropsicologo clinico per la valutazione delle funzioni cognitive e comportamentali di IORGULESCU Gino Mario anche mediante somministrazione di test, tra cui anche test di simulazione.

Essendo pervenuta dall'Autorità rumena, per il tramite della Procura Generale, documentazione sanitaria afferente i ricoveri subiti e le cure ricevute dal periziando in Romania dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, a seguito del quale è stato poi trasferito dalla sua famiglia in Italia per ulteriori cure, è stato richiesto al perito – previa concessione di una proroga del termine iniziale per il deposito della relazione – di esaminare e valutare anche la suddetta documentazione.

In data 26.9.2024 il perito dott.ssa Laura Ghiringhelli ha depositato la propria relazione, contenente anche l'esito della valutazione neuropsicologica effettuata dal dott. Stefano Zago.

In data 3.10.2024 il consulente tecnico nominato dalla Procura Generale, dott. Franco Martelli, ha depositato la propria relazione.

All'udienza del 9.10.2024 si è proceduto all'esame del perito, che ha confermato il contenuto della relazione depositata; le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, chiedendo di non disporre la consegna di IORGULESCU Gino Mario all'Autorità Giudiziaria rumena, perché lo stesso non è in grado di partecipare coscientemente al procedimento e la sua condizione mentale è irreversibile, come accertato da tutti gli esperti nominati.

* * * * *

Ciò premesso in merito alle risultanze in atti, la Corte osserva innanzitutto che l'art. 39 della legge n. 69/2005, che ha dato esecuzione in Italia alla Decisione Quadro in materia di mandato di arresto europeo, prevede che, per quanto non espressamente previsto, si applichino le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

In ragione di ciò, si ritiene che trovino applicazione nel caso di specie gli artt. 70, 71, 72 e 72 bis del codice di procedura penale concernenti gli accertamenti sulla capacità dell'imputato (nel caso di specie del consegnando) di stare in giudizio e le relative conseguenze in caso di accertata incapacità, temporanea o irreversibile, poiché la L. n. 69/2005 non contiene specifiche previsioni al riguardo.

E, d'altra parte, che la capacità di stare in giudizio sia una condizione imprescindibile anche nel procedimento di esecuzione di mandato di arresto europeo è del tutto evidente, laddove il consegnando è chiamato ad esprimere il suo consenso alla consegna e a rinunciare eventualmente al principio di specialità, scelte che necessariamente richiedono la capacità di comprendere il significato del procedimento e di autodeterminarsi consapevolmente nell'esercizio delle facoltà e dei diritti garantiti dalla legge.

Nel caso di specie, detta capacità è stata esclusa sia dal perito nominato dalla Corte, dott.ssa Laura Ghiringhelli, sia dal consulente tecnico nominato dal Procuratore Generale, dott. Franco Martelli, per le ragioni dettagliatamente esposte nelle relazioni psichiatriche depositate rispettivamente in data 26.9.2024 e 3.10.2024 ed illustrate all'odierna udienza.

Infatti, dopo avere esaminato tutta la documentazione sanitaria (compresa quella trasmessa dall'A.G. rumena) e avere sottoposto il periziando a visite mediche, esami strumentali e test vari (compreso quello finalizzato ad accertare eventuali condotte simulatorie), tutti gli specialisti (psichiatri e neuropsicologo) sono giunti alla concorde conclusione che IORGULESCU Gino Mario, per effetto delle patologie fisiche e psichiche da cui è affetto – conseguenti al gravissimo politrauma da incidente stradale occorsogli in Romania in data 8.9.2019, da cui è derivato un *“disturbo prefrontale post traumatico con elementi di disinibizione e discontrollo impulsivo, aspetti paranoicali con evidente disagio e menomazione del funzionamento sociale e lavorativo”* – *“è da ritenersi incapace di stare in giudizio in quanto non ha critica, oscilla su posizioni antitetiche e non comprende le conseguenze di atti e scelte spesso impulsive (...) le condizioni attuali non consentono al paziente la partecipazione consapevole alle attività processuali che potrebbero coinvolgerlo e quindi non è*

*in grado di esprimersi sul principio di specialità in tema di mandato di arresto europeo. Tale quadro risulta irreversibile”.*¹

Di analogo tenore le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico psichiatrico nominato dalla Procura Generale, che ha esaminato la stessa documentazione a disposizione del perito della Corte e ha partecipato ai colloqui con il periziando, manifestando piena condivisione sia della metodologia utilizzata (“il sottoscritto ritiene, anzitutto, che la dott.ssa Ghiringhelli sia pervenuta alle conclusioni peritali impiegando la metodologia d’indagine clinico-forense adeguata”), sia della diagnosi di “sindrome prefrontale” (“letto l’elaborato del perito, se ne condivide la diagnosi posta. La sindrome frontale si manifesta, nella casistica varia, con una variegata gamma di sintomi. Gli autori (...) rappresentano la sindrome frontale di origine traumatica come una condizione caratterizzata da deficit di memoria, disturbi dell’attenzione, deficit della capacità di sintesi mentale, apatia. Altri ricomprendono l’incapacità progettuale per deficit della critica e la persecutorietà”), sia in punto di risposta al quesito in termini di incapacità a stare in giudizio e di irreversibilità della condizione (“Difettano al periziando, infatti, le condizioni psichiche idonee a ritenere la ‘competenza difensiva’ richiesta a chi è chiamato a sostenere il processo penale. Difettano necessarie capacità cognitive (l’attenzione e la concentrazione), la memoria è deficitaria nella capacità di assunzione e ritenzione di dati, l’impulsività è espressione di uno scarso controllo e contenimento emotivo e comportamentale, l’apatia è apparsa profonda e si accompagna a scarsa critica e quindi a difetti qualità di scelta strategica ... **la condizione patologica di natura organica, sottesa all’incapacità processuale, ritenuta dal perito e dal sottoscritto, è irreversibile. Secondo le ultime valutazioni anamnestiche comparative espresse da chi ha esaminato i dati strumentali, la patologia è peggiorata**”).²

Alla luce degli ulteriori e approfonditi accertamenti tecnici disposti e di tutta la documentazione acquisita, trovano ulteriore conferma le valutazioni – già operate da questa Corte nel precedente procedimento nei confronti di IORGULESCU Gino Mario - sia in punto di incapacità di partecipare in modo consapevole al presente procedimento, avente ad oggetto le due richieste di consegna nuovamente avanzate dalla Romania sulla base dei mandati di arresto europeo indicati in premessa, sia in punto di irreversibilità della sua condizione psicopatologica, addirittura peggiorata rispetto al precedente accertamento peritale.

Ciò non consente, pertanto, a questa Corte di dare esecuzione ai mandati di arresto emessi dall’A.G. rumena e impone una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 72 bis c.p.p., conformemente alla richiesta dello stesso Procuratore Generale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 39 Legge 22 aprile 2005 n. 69 e 72 bis c.p.p.

dichiara

non doversi procedere all’esecuzione del mandato di arresto europeo n. 45 del 19.10.2023 - avente ad oggetto l’esecuzione della pena complessiva di anni 13 mesi 8 di reclusione, inflitta con sentenza n. 132 del 10.2.2023 dal Tribunale di Bucarest nel procedimento n. 20691/3/2020, definitiva con sentenza n. 1485/A del 18.10.2023 della Corte d’Appello di Bucarest, in relazione a reati di omicidio di cui all’art. 188 par. (1) del codice penale rumeno, guida di un veicolo sotto l’effetto di alcool o altre sostanze di cui all’art. 336 par. (1) (2) del codice penale rumeno, sequestro di persona di cui all’art. 225 del codice penale rumeno – e del **mandato di arresto europeo n. 5/E/1931-2018 del 21.6.2024** - avente ad oggetto l’esecuzione della pena di anni 3 di reclusione, inflitta con sentenza n. 944/20.12.2018 del Tribunale di Bucarest, definitiva con sentenza n. 504/A/9.4.2021 della Corte d’Appello di Bucarest, in relazione al reato di privazione illegale della libertà personale in concorso di cui all’art. 205 comma 1 del codice penale rumeno - **perché lo stato mentale di IORGULESCU Gino Mario gli impedisce la cosciente partecipazione al procedimento e la suddetta condizione è irreversibile.**

¹Vedasi risposta ai quesiti da parte del perito, dott.ssa Laura Ghiringhelli.

² Vedasi risposta ai quesiti da parte del consulente tecnico della Procura Generale, dott. Franco Martelli.

Dispone la notificazione della presente decisione alle parti e all'amministratore di sostegno a cura della cancelleria.

Dispone che, decorsi i termini per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 22 c. 1 l. 69/2005 la sentenza venga immediatamente comunicata al Ministro della Giustizia.

Così deciso in Milano il 9 ottobre 2024

Il Presidente est.
dott.ssa Giuseppina Barbara



WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO